

STATUTO

Capitolo I

Costituzione - Sede - Scopo

1) - È costituita una Associazione sportiva denominata "**CIRCOLO TENNIS TARANTO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", fondata il 14 novembre 1956, in sigla "**C.T. TARANTO**".

2) - L'Associazione ha sede in Taranto alla via Emilio Consiglio ed ha durata illimitata. I colori sociali sono il rosso e il blu.

3) - Il C.T. Taranto ha lo scopo di consentire, propagandare e sviluppare, con assoluta esclusione di intenti speculativi e senza prefiggersi finalità di lucro, la pratica degli sport dilettantistici, con particolare riguardo al tennis, al beach tennis, al nuoto, alla ginnastica, al calcio, al calcetto ed agli altri sport minori, sotto le direttive degli organi federali preposti e in osservanza delle norme regolatrici emanate da tali organi, oltreché dagli Enti Nazionali e Locali della Pubblica Amministrazione che se ne rendano patrocinanti. Il C.T. Taranto si prefigge, per le finalità predette, di porre in atto le iniziative sportive, ricreative, formative e culturali mirate alla proficua utilizzazione del tempo libero e alla salute della persona, incentivando e privilegiando all'interno del corpo sociale la presenza di aggregati familiari.

L'attività dell'Associazione si realizza mediante la gestione di strutture ed impianti in grado di propiziare occasioni di incontri sportivi e riunioni conviviali, apprestando ai soci ogni connesso servizio che vi risulti accessorio e integrativo.

L'Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo del tennis e degli altri sport mediante:

- a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e amatoriali, anche attraverso attività di natura promozionale, nel rispetto delle norme deliberate dagli organi federali;
- b) la formazione di singoli atleti o di squadre, per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
- c) la preparazione e l'aggiornamento tecnico e sportivo dei propri tecnici e atleti;
- d) lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del tennis e degli altri sport.

L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a

lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4) - L'Associazione è apolitica ed apartitica e qualunque attività politica o di partito è ad essa vietata, così come è vietata qualunque manifestazione politica o di partito nella sua sede e nell'ambito dei suoi impianti.

Capitolo II

Soci

5) - L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

- Fondatori
- Onorari
- Ordinari

A) Soci Fondatori: sono quelli elencati nella premessa del presente statuto; e se in regola con le quote di Associazione e/o iscrizione sono equiparati o ai soci ordinari .

B) Soci Onorari: sono nominati dall'assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e scelti fra quei cittadini che con il lustro del proprio nome e con i loro atti verso il Circolo hanno contribuito al prestigio dell'Associazione. Sono esclusi dalla gestione ed amministrazione della Associazione.

C) Soci Ordinari: versano all'atto dell'ammissione una quota di iscrizione a fondo perduto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; versano inoltre la quota di associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; ad essi spetta la gestione ed amministrazione dell'Associazione. I loro nominativi dovranno risultare dal relativo « Libro Soci » da tenersi a cura del Consiglio Direttivo.

6) - Tutte le categorie di Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, sono tenute al pagamento di una quota sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

7) - Tutte le categorie dei Soci, sono tenute al pagamento della tassa di frequenza per i campi da gioco, da corrispondersi di volta in volta nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, al quale è peraltro riservata la facoltà di consentire detti pagamenti in via forfettaria.

8) - Per essere ammessi al Circolo Tennis Taranto occorre avanzare domanda di ammissione diretta al Consiglio Direttivo e controfirmata per presentazione da due Soci ordinari. Con l'atto di sottoscrizione della domanda il candidato si impegna di accettare senza limiti o riserve lo Statuto Sociale ed il Regolamento Interno (che dichiara esplicitamente di conoscere) nonché tutte le disposizioni emanande dal Consiglio Direttivo. I Soci presentatori devono essere in grado di fornire al Consiglio Direttivo informazioni sul candidato all'ammissione. Il Consiglio Direttivo è giudice inappellabile sulla ammissione o meno del candidato stesso, e non ha l'obbligo della motivazione. Per i soci minorenni di qualsiasi categoria, la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci, il quale con ciò si assume l'impegno di adempiere a tutte le obbligazioni verso l'Associazione.

9) - L'impegno che assumono i Soci ha durata illimitata. Ciascun socio, tuttavia, potrà presentare le dimissioni dall'associazione a mezzo lettera raccomandata entro il 30 novembre di ciascun anno e le dimissioni avranno effetto a decorrere dall'anno solare successivo. Il Socio che per qualunque ragione trasferisca il proprio domicilio fuori Taranto o abbia un grave impedimento, può restare esonerato da qualsiasi obbligo verso l'Associazione con lo scadere del mese nel quale si verifica il suo trasferimento, purché abbia presentato entro il mese precedente le sue dimissioni al Consiglio Direttivo, per mezzo di lettera raccomandata. È peraltro consentito al Socio che, pur trasferendosi e/o abbia un grave impedimento, intende continuare a far parte dell'Associazione, di chiedere al Consiglio Direttivo l'esonero temporaneo dal pagamento della tassa sociale annua: tale esonero verrà concesso limitatamente al periodo nel quale dura effettivamente il trasferimento e/o l'impedimento.

10) - Le quote di associazione o di iscrizione previste dal presente Statuto devono essere versate all'atto di accettazione della domanda di ammissione, esse sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Il Socio che, in dipendenza della sua attività lavorativa, sarà trasferito definitivamente fuori dalla provincia di Taranto, avrà diritto alla restituzione della contribuzione straordinaria. La tassa sociale annua deve essere

pagata al massimo in quattro rate trimestrali anticipate

presso la Sede Sociale. Per i Soci ammessi nel corso dell'anno, verrà conteggiato di questa tassa solo l'importo in dodicesimi fino al 31 Dicembre dell'anno stesso. E facoltà del Consiglio Direttivo di utilizzare per l'incasso delle quote o tasse sociali un esattore appositamente incaricato, senza che ciò esoneri il Socio dall'obbligo del pagamento secondo le modalità predette. Trascorsi due mesi dalla data del mancato pagamento, anche di una sola rata trimestrale, ovvero di qualsiasi altra forma di contribuzione deliberata dall'assemblea, sia essa a fondo perduto o a titolo di finanziamento degli associati restituibile, il Consiglio Direttivo inviterà il Socio, a mezzo di lettera raccomandata, all'adempimento dei suoi obblighi verso l'Associazione e potrà inibirgli l'ingresso alla Sede Sociale finché non sia stata regolarizzata la sua posizione.

Trascorsi senza esito e senza comprovati motivi di giustificazione altri due mesi, il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi sociali, ivi compresa la radiazione del socio per morosità ed il recupero del credito per via legale.

11) - Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esonero del pagamento della tassa di iscrizione per quegli Atleti soci che abbiano conseguito notevoli risultati sportivi.

12) - I Soci hanno diritto di usufruire degli impianti e delle attrezzature del Circolo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e le norme del Regolamento Interno.

Capitolo III

Organi Sociali

13) - Sono organi sociali del Circolo Tennis Taranto:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori
- II Collegio dei Probiviri

Titolo 1 - Assemblea dei Soci

14) - I Soci vengono convocati dal Consiglio Direttivo in Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante avviso in bacheca e comunicazione inviata a ciascun Socio, anche in posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e della data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione; quest'ultima non potrà avvenire nello stesso giorno della prima. L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria su domanda firmata da almeno due quinti dei Soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare con precedenza assoluta l'Assemblea Straordinaria entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta valida. È facoltà del Consiglio Direttivo, sempre col rispetto del suddetto termine, di provvedere ad un'unica convocazione del-

l'Assemblea Straordinaria richiesta dai Soci con l'eventuale

Assemblea Ordinaria. In tal caso la precedenza, nella redazione dell'ordine del giorno, spetta agli argomenti proposti dai richiedenti l'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria é convocata con le medesime modalità previste per quella Ordinaria.

15) - L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata entro il mese di Febbraio di ogni anno, con il compito di:

a) deliberare sulla relazione morale, finanziaria e sportiva dell'anno decorso;

b) deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e su quello preventivo per l'anno in corso;

c) eleggere ad anni alterni il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Ordinaria delibera inoltre sui finanziamenti straordinari dei soci al sodalizio, a fondo perduto o restituibili, fruttiferi o infruttiferi, stabilendo modalità e termini di versamento e restituzione.

16) - Le modifiche allo Statuto Sociale e lo scioglimento dell'Associazione devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria.

17) - Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote e tasse sociali e con le obbligazioni comunque assunte verso l'associazione, iscritti da almeno cinque giorni. Ogni Socio può farsi rappresentare, mediante regolare delega scritta, da un altro Socio anche Consigliere. In quest'ultimo caso il voto delegato non avrà valore per deliberazioni riguardanti l'approvazione dei Bilanci e le responsabilità dei Consiglieri. Nessun Socio può peraltro cumulare più di due deleghe. Ogni socio ha diritto a un voto.

18) - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

19) - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti presenti e rappresentati. Per le delibere relative a modifiche dello Statuto è necessario oltre la maggioranza dei voti il voto favorevole di almeno due quinti dei Soci Ordinari. Per la delibera di scioglimento della Società, occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari.

20) - L'Assemblea nominerà fra gli intervenuti il Presidente che dovrà presiederla.

21) - Il Presidente nomina un Segretario e, quando del caso, due scrutatori. Al Presidente spetta constatare la validità di costituzione dell'Assemblea ed il regolare diritto di intervento da parte dei Soci.

22) - Di ciascuna Assemblea deve redigersi nell'apposito registro il verbale di svolgimento, sottoscritto dal Segretario

e dal Presidente. Il verbale dell'assemblea viene esposto in bacheca per almeno dieci giorni.

Titolo 2 - Consiglio Direttivo

23) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i Soci, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. I Consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili.

24) - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione di cui esso ha la direzione morale, disciplinare, sportiva ed amministrativa - senza limitazioni o preventive deliberazioni dell'Assemblea.

Sono, fra l'altro, compiti del Consiglio Direttivo:

- a) decidere sulle domande di ammissione a socio;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) redigere ed approntare il programma dell'attività sportiva dell'Associazione;
- d) nominare, dettandone le relative norme di funzionamento, eventuali Commissioni Sociali con incarichi speciali, chiamando a farne parte i propri membri od altri Soci. Dette Commissioni svolgono le loro funzioni in collaborazione col Consiglio Direttivo al quale dovranno preventivamente riferire sui lavori svolti;
- e) determinare l'ammontare delle quote di associazione e di iscrizione, nonché della tassa annua e di frequenza, per le diverse categorie di Soci;
- f) convocare l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia richiesto dai Soci a norma dell'art. 14;
- g) comminare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto;
- h) predisporre ed aggiornare il Regolamento Interno e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
- i) indire gare, tornei e manifestazioni varie;
- l) prendere comunque tutte le deliberazioni che non siano dal presente Statuto espressamente riservate all'Assemblea dei Soci;
- m) concedere annualmente particolari agevolazioni ai Soci e non Soci che svolgono, per conto del Circolo, una qualificata attività sportiva.
- n) ammettere Frequentatori per un periodo che non potrà essere superiore ai dodici mesi, decorsi i quali il Frequentatore dovrà fare richiesta di ammissione quale socio ordinario (fermo restando per il Consiglio Direttivo la facoltà di decidere in merito all'accoglimento delle domanda). Nel caso di mancato ingresso nel sodalizio quale socio ordinario il frequentatore non potrà accedere al circolo e alle sue strutture decorso il predetto termine. Le quote di contribuzione dei Frequentatori sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

25) - Il Consiglio Direttivo designa, nel Suo seno, a scrutinio segreto e, con maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo.

26) - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma degli atti amministrativi, con potestà di delega; coordina le norme per il regolare svolgimento dell'attività sociale, adotta tutti i provvedimenti con caratteri di urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo alla prima riunione. In sua assenza, le relative funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

27) - In caso di vacanza di uno o più posti del Consiglio Direttivo, questo stesso, con votazione a maggioranza ed a scrutinio segreto, elegge il Consigliere o i Consiglieri mancanti, chiedendone poi la convalida alla prima Assemblea dei Soci Ordinari.

28) - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o quando comunque ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi, assumerà la presidenza il Consigliere anziano.

29) - Il Segretario cura la parte amministrativa dell'Associazione; cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, e vigila sulla manutenzione dei locali e dei materiali del Circolo esclusi quelli sportivi. Può essere coadiuvato da un impiegato stipendiato.

30) - Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale. Prepara il bilancio preventivo e consuntivo, segue che le quote sociali vengano regolarmente pagate dai Soci. Firma preventivamente tutti i mandati di uscita ed, insieme al Presidente, risponde al Consiglio Direttivo dell'impiego del denaro dell'associazione. Provvede alla pubblicazione dei bilanci in bacheca con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell'assemblea che dovrà approvarli.

31) - Il Direttore Sportivo ha il compito di curare tutta l'attività sportiva dell'Associazione. Vigila sulla manutenzione dei campi e del materiale sportivo.

32) - Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei Consiglieri. Esse sono prese a maggioranza di voti dei componenti il Consiglio stesso; in caso di parità prevale il voto del Presidente alla riunione.

33) - Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

34) - È facoltà del Consiglio Direttivo di comminare ai Soci che si siano resi colpevoli di mancanze nei confronti dell'Associazione o che abbiano recato a questa un danno morale

e materiale in qualsiasi campo o che abbiano trasgredito allo Statuto Sociale, al Regolamento Interno ed alle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione a tempo determinato;
- radiazione.

Le punizioni saranno deliberate dopo che il Consiglio Direttivo avrà esperito le opportune indagini e sentite le parti in causa.

Tutte le relative delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere prese a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

Prima di divenire operanti le sospensioni a tempo determinato e le radiazioni, dovranno essere ratificate dal Collegio dei Proviviri.

35) Qualora delle mancanze di cui sopra si rendessero colpevoli i Componenti il Consiglio Direttivo, le relative sanzioni dovranno essere comunicate dal Collegio dei Proviviri.

36) - Relativamente alle sanzioni di cui all'art. 34, il Presidente ha facoltà di adottare un provvedimento d'urgenza in attesa delle delibere del Consiglio Direttivo, quando ne ravvisi la opportunità e sentiti almeno due Consiglieri.

37) - Il Socio radiato non potrà in avvenire essere riammesso a far parte dell'Associazione, né invitato nei locali sociali per alcuna ragione o titolo. Il provvedimento verrà comunicato alla Federazione Italiana Tennis.

Titolo 3 - Collegio dei Revisori dei conti

38) - L'Assemblea nomina ogni biennio un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente e da due membri effettivi e due membri supplenti, con il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione. Il Presidente e i due membri effettivi devono essere invitati ad assistere con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Titolo 4 - Collegio dei probiviri

39) - Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea: essi restano in carica due anni e sono rieleggibili. È ammesso il ricorso al Collegio da parte dei Soci per quanto attiene le sanzioni disciplinari deliberate a loro carico dal Consiglio Direttivo.

Capitolo IV

Patrimonio ed esercizio sociale

40) - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e tasse sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni direttamente orga-

nizzate od alle quali abbia ufficialmente partecipato;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

d) da eventuali versamenti straordinari deliberati dall'assemblea anche a titolo di finanziamento degli associati a titolo gratuito.

41) - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. AI fine di ogni esercizio verranno predisposti al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili anche indirettamente agli associati o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Capitolo V

Scioglimento

42) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In ipotesi di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni e/o enti con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo VI

Clausola compromissoria

43) - I Soci e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

F.to Michele di Campo

F.to Ermanno Leccese Notaio. Vi è sigillo.